



Federazione Istituti di Attività Educative

Regione Lombardia

Via Quadronno, 15 – 20122 Milano

Tel. 0258300750 - Fax 0258300857 – mail: presidente@fidaelombardia.it

Suor Anna Monia Alfieri

Presidente

IUS EDUCANDI, OFFICIUM PERSOLVENDUM

DIRITTO DI EDUCARE, DOVERE DA REALIZZARE

FONDAMENTO EUROPEO

Risoluzione del Parlamento Europeo

LIBERTA' D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

approvata il 13.03.1984

"7. La libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;

- tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;

- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari."

"9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale."

Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012

"L'Assemblea si rallegra del fatto che il diritto alla libertà di scelta educativa sia riconosciuto nelle costituzioni e legislazioni della gran parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Ritiene che, in un quadro giuridico nazionale appropriato, le scuole che non sono gestite dallo Stato (di seguito "scuole private", indipendentemente dalla terminologia e dalle diversità specifiche nei diversi paesi) possano favorire lo sviluppo di una educazione di qualità e l'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda delle famiglie.

Pertanto l'Assemblea raccomanda agli Stati Membri del Consiglio d'Europa:

- 6.1. *di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa*
- 6.2. *di assicurare una messa in opera progressiva di queste riforme a ciascun livello di governo (Stato, Regioni, Enti locali) secondo le proprie competenze in materia al fine di andare verso miglioramenti sistematici auspicabili in termini ragionevoli e tenendo conto delle implicazioni di disponibilità finanziaria"*

Non vi è reale libertà di insegnamento se non si creano le condizioni concrete per mettere in pratica questa libertà, in particolare sulle questioni dei finanziamenti.

Questo duplice richiamo Europeo al sostegno di tutti gli istituti pubblici deve far riflettere quella parte della nostra società che si oppone al finanziamento delle numerose scuole pubbliche paritarie che forniscono i loro servizi a tante famiglie sul territorio nazionale.

Questa posizione si fonda su una malintesa concezione del pubblico. Non è pubblico ciò che è statale ma ciò che nasce per il popolo. Un servizio è pubblico quando è accessibile a tutti in modo libero, senza alcuna preclusione né economica, né sociale e neppure politica rispetto ai potenziali fruitori.

Nello specifico, la qualificazione oggettiva del servizio dell'istruzione come pubblico è che non è tale in quanto "gestito da un soggetto statale", ma, al contrario, in quanto "servizio di interesse generale" come indicato dal Consiglio di Stato¹.

Di conseguenza ciò che qualifica un servizio come pubblico è una caratteristica intrinseca allo stesso, non dipendente dal soggetto gestore.

Che quest'ultimo possa avere una fisionomia varia e distinta si evince dal principio di sussidiarietà orizzontale, che riconosce l'autonoma iniziativa privata, e nello specifico dall'art. 118 della Costituzione "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Pertanto la prima conclusione è che il "servizio pubblico" della formazione e dell'istruzione può essere sia a gestione privata sia a gestione statale.

Ne è riprova il fatto che i servizi finanziati dalle imposte non sono necessariamente gestiti soltanto dallo Stato.

Il modello europeo conferma la conclusione che la qualifica del servizio pubblico non deriva dalla qualifica del "soggetto gestore".

Questo principio favorisce nel resto d'Europa la libertà di scelta delle famiglie.

IL QUADRO LEGISLATIVO ITALIANO

Dobbiamo purtroppo riscontrare che, a fronte del conclamato diritto alla scelta educativa, nel nostro Paese non è dato un effettivo e concreto riconoscimento sul piano economico alle scuole paritarie (o alle Famiglie che intenderebbero sceglierle), nonostante le disposizioni in questa direzione della stessa comunità Europea.

E' quindi necessario compiere un passaggio ulteriore, dare a questa libertà un quadro legislativo che renda possibile la sua messa in pratica. Il quadro legislativo che esiste oggi in Italia è la Costituzione Italiana (art. 3/30/33) e la Legge 62/2000.

Sorprendente l'affinità che c'è fra la Costituzione Italiana e la Risoluzione UE del 1984. Indichiamo i tre punti più importanti per la nostra riflessione:

La Costituzione Italiana riconosce difatti alla famiglia il dovere e il diritto di educare e istruire i figli secondo una linea educativa liberamente scelta (art. 30) *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”*

Tale Libertà educativa si concretizza, sul piano sociale, nella possibilità data a enti e privati di “Istituire scuole ed istituti di educazione” (**art. 33**), e l’opera sociale di queste scuole, aggiunge il testo costituzionale, deve essere favorita dalle istituzioni statali “sulla base del principio di sussidiarietà” (**art. 118**). Il sostegno che lo Stato dichiara di voler offrire alle scuole comprende sia l’ambito finanziario, esplicitato nell’intenzione di favorire le loro attività, sia quello dell’autonomia. Ad esse la legge deve assicurare piena libertà, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (**art. 33**) *“La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”*¹

Senza alcuna discriminazione con il chiaro e doveroso impegno dello Stato a superarla e trova la sua pienezza di responsabilità verso i cittadini nell’art. 3 della costituzione Italiana *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”*

Partiamo dalla certezza assodata che l’autonomia dovrebbe permettere alle scuole di svolgere sempre meglio il proprio ruolo di servizio pubblico, mantenendosi al di sopra di una pura concorrenzialità mercantile. Spesso la conflittualità tra scuola pubblica e scuola paritaria affonda le radici proprio “in una visione distorta del pubblico, che lo identifica con lo Stato e dimentica che esso è, piuttosto, riferito alla dimensione politica come tale, ben più ampia dell’orizzonte statale, perché radicata nell’orientamento dell’intera società civile, nel suo complesso, al bene comune”². La dimensione pubblica va dunque riconosciuta a partire da questo orientamento e non dalla titolarità di un’iniziativa da parte dello Stato.

Il carattere pubblico delle scuole paritarie è affermato dal parlamento italiano con la legge n. 62 del 2000 che, rifacendosi al principio costituzionale sulla libertà educativa ora richiamato, sancisce che “il sistema scolastico nazionale è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Tale affermazione ha una rilevanza sostanziale, in quanto riconosce il carattere pubblico delle scuole paritarie, termine con cui definisce tutte “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie”³

Nonostante la legge sulla parità la 62 del 2000 che riconosce la parità tra scuola pubblica paritaria e scuola pubblica statale di diritto facenti parte entrambe del Sistema Scolastico Nazionale, permangono le difficoltà applicative della stessa. La parità tra scuole statali e non

¹ Si rimanda all’appendice in allegato allo studio pag. 1

² La sfida educativa, 65.

³ Legge 62/2000

deve divenire effettiva, per evitare dannose conflittualità e far sì che tra esse si stabilisca un rapporto realmente costruttivo. Il confronto e la collaborazione a pari titolo tra istituti pubblici, statali e non statali, possono contribuire efficacemente a rendere più agile e dinamico l'intero sistema scolastico, per rispondere meglio all'attuale domanda formativa e facilitare la scelta educativa delle famiglie. (come precisa la Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012. Il diritto alla libertà di scelta educativa in Europa)

A CHE COSA SERVONO DUNQUE I PRINCIPI SE NON POSSONO ESSERE CONCRETAMENTE APPLICATI?

Proviamo a compiere un passo successivo e pensiamo alla parità come alla sua forma giuridica che la rappresenta e cioè il contratto.

Il contratto, come la parità, implica necessariamente la presenza di due attori, di due parti. Se la parte è una sola e non porta all'altro che obblighi, questo non è un contratto.

Quali sono i termini dello scambio in un contratto tra una scuola paritaria e lo stato?

A livello di obblighi la scuola si impegna ad accogliere tutti gli alunni senza fare alcuna discriminazione di nessuna natura, a conformarsi ai programmi dell'insegnamento pubblico e al numero di ore assegnato ad ogni disciplina.

A livello di diritti, lo stato ha il diritto di controllo sul settore scolastico dell'attività della scuola. Parallelamente è riconosciuta l'autonomia della scuola paritaria. Questo le garantisce il carattere che le è proprio nel rispetto della libertà di coscienza dei maestri e degli alunni.

A livello di obblighi lo stato, da parte sua, NON garantisce ANCORA la gratuità dell'insegnamento.

Si tratta di un NON equilibrio, ove abbiamo due attori, entrambi con dei diritti, ma uno solo con degli obblighi, che quindi è la parte debole.

Si potrebbe così concludere che trattasi di un contratto nullo, poiché mancante di uno dei suoi elementi costitutivi e cioè **la causa che rappresenta** l'obiettivo, nel caso di specie la libertà di scelta educativa della famiglia che sorregge l'accordo.

"Causa" che vede da un canto la scuola paritaria impegnata a rispettare determinati obblighi (art. 1 punti 2.3.4 della Legge 62/2000), di contro lo Stato non adempie al suo impegno di assicurare la gratuità di scolarizzazione anche in queste scuole pubbliche paritarie che al pari delle scuole pubbliche statali compongono il sistema scolastico nazionale italiano (art. 1 punto 1 della legge 62/2000).

In sintesi la nostra legislazione pur avendo in sé il principio della parità non riesce ad applicarlo nella sua pienezza. Quale l'elemento di squilibrio? Quale l'elemento mancante?

La gratuità di scolarizzazione nelle scuole gestite da privati, enti locali, Comuni che hanno concluso un contratto con lo Stato che chiamiamo parità.

Questa uguaglianza di finanziamenti (che chiamiamo parità) è la condizione per poter accogliere tutti. Non è possibile che lo stato ci chieda di accogliere chiunque (ciò che per altro desideriamo) se crea lui stesso la discriminazione obbligando le famiglie a pagare! Questa uguaglianza è la condizione di unità di un Paese.

Come un Paese può restare unito se tratta diversamente i suoi cittadini?

Ed è ancora peggio se si comporta in questo modo nei confronti dell'istruzione dei suoi cittadini.

La Francia è la testimonianza che è possibile riuscirvi persino nel paese della laicità.

Oggi in Francia un alunno su cinque è scolarizzato in questo tipo di scuola, una famiglia su due

ricorrerà, prima o poi, all'insegnamento "privato" per uno dei suoi figli, l'insegnamento cattolico rappresenta il 97% dell'insegnamento cosiddetto privato.

Potremmo riuscirci anche in Italia, l'unico paese in Europa che ancora non riesce a favorire l'esercizio della libertà di scelta della famiglia?

Dovremmo forse dirci della mentalità che bisogna coltivare e sviluppare ... Mentalità alla quale dobbiamo richiamare i nostri alleati pubblici.

Per quanto riguarda i responsabili pubblici, citerei quest'esortazione di Michel Debré alla tribuna dell'Assemblea Nazionale quando si aprì un nuovo periodo per le relazioni tra stato e insegnamento privato: "**E' tempo per tutti di lavorare insieme.**"

Bisogna che, in questo contesto e con le modalità che ci appartengono, inventiamo la strada per ottenere che la legge finanzia il pluralismo scolastico, e che questo pluralismo scolastico sia portatore di unità nazionale. Il pluralismo combina l'associazione delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali al servizio dell'istruzione pubblica. Il carattere pubblico della scuola non implica, è urgente ribadirlo, livellamento e omologazione di tutte le scuole a un medesimo modello. Certamente vi devono essere parametri comuni, quelli stabiliti dallo Stato, ma all'interno di questi è salutare che si sviluppino progetti, sensibilità e iniziative particolari senza giocare al ribasso, e senza indulgere a tendenze il cui scopo è piuttosto quello di suggestionare piuttosto che di educare veramente.

Questa strada passa attraverso la comprensione che non si tratta di "perdere la propria anima" per servire l'interesse generale. Anzi, è il contrario! E' proprio appoggiandosi alla propria specificità che la scuola tutta si associa al servizio dell'istruzione pubblica.

Le scuole paritarie rappresentano il 24% delle scuole italiane, educano circa il 10 % della popolazione scolastica, ma ricevono dallo Stato solo l'1% della quota stanziata per gli Istituti statali. Inoltre è noto a tutti che, mentre il costo medio annuo per ogni alunno della scuola statale si aggira sui 7 mila euro (senza considerare gli oneri degli enti locali), l'erario ne stanziava per ogni alunno delle scuole paritarie appena 500. Moltiplicando le cifre, risulta che le scuole paritarie fanno risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l'anno.⁴

A CONCLUSIONE DELLA NOSTRA ANALISI CI SI DOMANDA LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA PER LO STATO DI ASSICURARE LA GRATUITÀ SCOLASTICA.

Quanto costa un alunno nell'insegnamento pubblico?

A tal fine occorre la ferma volontà di condurre uno studio che sia indirizzato a individuare il costo di un allievo in un sistema scolastico nazionale pluralista che garantisca la libertà di scelta educativa alla famiglia senza alcun condizionamento economico.

La sostenibilità di questo costo, garantendo un'offerta formativa eccellente, domanda la *presenza di alcuni elementi fondanti:*

- a) l' *azzeramento dello spreco* attraverso l'introduzione di elementi di rivisitazione gestionale organizzativa della scuola;
- b) l' *autonomia* seppur controllata del dirigente scolastico di poter scegliere i docenti superando l'ostacolo dell'ammortizzatore sociale;
- c) la *gratuità della scolarizzazione per le famiglie* che hanno già pagato il servizio pubblico in fase di tassazione;

⁴ Fonte dei dati: MIUR, La scuola in cifre 2009-2010

- d) un'azione chiara e definita di *Accreditamento* delle scuole pubbliche paritarie secondo i principi già enunciati dalla legge sulla parità;
- e) il logico e doveroso *passaggio* da uno "Stato Gestore" e "Controllore" delle scuole pubbliche statali e "Controllore" delle scuole pubbliche paritarie ad uno "Stato Garante" che controlli cioè la permanenza dei requisiti che sono alla base dell'Accreditamento, cioè della Parità, sia per la scuola pubblica paritaria che per la scuola pubblica statale.

E' necessario uno studio che abbia come obiettivo l'individuazione del **Costo della Scolarizzazione di un Allievo** NON il **Costo di un Allievo alla Scuola**.

La differenza è sostanziale poiché, mentre il primo si basa sul costo "**Costo Standard**"- che è un costo definito in base a una costruzione ex ante dell'impegno economico che l'unità produttiva dovrà sostenere per l'esecuzione del ciclo produttivo-, il secondo si fonda sul "**Costo Sostenuto**" che produce la c.d. "**Retta di Pareggio**".

In sintesi: Il Costo Standard viene definito in base a predefiniti livelli di efficienza e di prezzo in relazione a determinate condizioni operative in uno specifico lasso temporale.

Mentre il Costo Effettivo, rappresentando gli oneri realmente sostenuti per la produzione di un bene/servizio, che dunque necessita di copertura, produce la c.d. "retta di pareggio".

Pertanto il **Costo Standard** si fonda insindacabilmente sugli elementi correttivi ad un sistema scolastico viziato che hanno concorso a determinarlo:

- **Efficienza** gestionale, con un assoluto bando allo spreco
- Gestione **efficace** delle risorse
- **Classi** al completo
- Costo standard **coperto** dalla spesa pubblica.

SPENDING REVIEW

Il sorprendente risultato che si riuscirebbe a dimostrare oltre la sostenibilità economica per lo Stato della politica "parità" sarebbe quello di trovare risorse che, liberate allo spreco, potrebbero essere destinate a copertura del deficit pubblico.

Considerato che il "costo sostenuto" dallo Stato per un allievo che frequenta la scuola pubblica statale è pari a euro **7.319,00** (Fonte dei dati: MIUR, La scuola in cifre 2012 cfr Tabella del MSC allegata pag. 19) per un numero di allievi pari a n. **7.865.445** il costo annuo complessivo sostenuto è pari a euro **57.571.000.000**.

Di contro per i **1.072.560** studenti che frequentano la scuola pubblica paritaria il costo sostenuto dallo Stato è pari ad una spesa media per tutti i gradi di scuola di **euro 476** con un costo complessivo sostenuto di **euro 511.000.000**.

Nell'ipotesi del costo standard, il risparmio per lo Stato sarebbe di gran lunga superiore. Deve necessariamente essere questa la chiave di volta all'ingiustizia sociale perpetuata da troppo tempo che se da un canto lede la dignità della famiglia, dall'altro canto fiaccando il sistema scolastico nazionale accresce il deficit pubblico.

I Risultati certi:

- ✓ Reale esercizio del diritto alla libertà di scelta educativa della famiglia
- ✓ Pluralismo educativo

- ✓ Libera concorrenza tra le scuole che compongono il sistema scolastico nazionale italiano garantita da uno Stato controllore che innalzerà la qualità e la diversificazione dell'offerta formativa
- ✓ Un sistema scolastico nazionale che investe nella professionalità della classe docente e nella preparazione degli studenti.

Milano, 15 Marzo 2013

A cura di Anna Monia Alfieri e Maria Chiara Parola

LIBERTA' DI SCELTA EDUCATIVA ALLA FAMIGLIA, SENZA ONERI PER LO STATO

APPENDICE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL "SENZA ONERI PER LO STATO"

Va ricordata, anzitutto, la **precisazione fatta dallo stesso Corbino** in sede di Costituente subito dopo la sua approvazione.

Dicendo *"senza oneri per lo Stato"*, **"noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire in aiuto degli istituti privati, ma che nessuno istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare"**. Si tratta di una precisazione accolta dai Padri costituenti come autorevole "interpretazione" del passo in questione. Anche il comunista Codignola fece analoga affermazione. Si vedano gli Atti della Costituente...

Ma è possibile risalire esattamente al pensiero dei Costituenti su questo argomento?

Art. 33 e il lavoro dei Costituenti

Le discussioni in Assemblea Costituente sul tema delle sovvenzioni alle scuole non statali furono molto accese e videro (come accadde per altri articoli) una forte contrapposizione fra laici e cattolici (contrapposizione del resto completamente o quasi assente su altri argomenti, per i quali ci fu invece concordanza di idee)⁵.

Il primo accenno al tema del finanziamento delle scuole private si ebbe nella seduta del 20 settembre 1946 nella terza Sottocommissione 7. L'onorevole Togni (Democratico Cristiano) durante la discussione di un articolo del relatore Michele Giua (Partito Socialista Italiano), relativo alla supplenza dello Stato in caso di impossibilità dei genitori di dare un'educazione «civile» ai figli (concetto poi inserito nell'attuale art. 30) ebbe a dire: «È noto che esistono convitti tenuti da sacerdoti o da civili, che provvedono alla educazione dei giovani e che lo Stato dovrebbe sovvenzionare, senza tuttavia intervenire direttamente nell'educazione».

La parte più rilevante delle discussioni in merito, ebbe però luogo nella prima Sottocommissione.

Il 18 ottobre 1946 vennero presentati in Sottocommissione gli articoli concordati dai relatori Marchesi (Comunista) e Moro (Democratico Cristiano). Su alcuni argomenti ci fu disaccordo e vennero presentate versioni differenti; fra queste, una dell'onorevole Moro proponeva: «I genitori dell'educando hanno diritto di scelta tra le scuole statali e quelle non statali... È in facoltà dello Stato concedere sussidi alle scuole non statali, che per il numero dei frequentanti e per il rendimento didattico accertato negli esami di Stato siano benemerite dello sviluppo della cultura».

Ne seguì una lunga discussione volta a precisare diritti e limiti delle scuole private, doveri dello Stato e libertà della e nella scuola.

Fra le varie affermazioni degne di nota, una che forse potrebbe sorprendere fu del relatore Marchesi, il quale nella seduta del 22 ottobre 1946 disse che «Egli ed i colleghi di parte comunista sono disposti a riconoscere la piena libertà della scuola privata e l'utilità della concorrenza dell'istituzione privata, e sarebbero disposti non solo a riconoscere, ma a sussidiare anche le scuole religiose, quando esse esercitino l'insegnamento in luoghi dove manchino pubblici istituti di istruzione»; tuttavia, poco più avanti nella seduta, in seguito a una proposta dell'onorevole Moro, già precisava «che il punto più grave di dissenso è nella pretesa che lo Stato si impegni a sussidiare o a mantenere gli istituti di istruzione privata,

⁵ Tutte le discussioni in Assemblea Costituente relative all'art. 33 Cost. sono reperibili all'indirizzo <http://www.nascitacostituzione.it/02p1/index.htm>

giacché questo è quello che si richiede con le parole "assicurando le condizioni per la libertà ed efficienza delle iniziative di istruzione ed educazione di enti e di singoli"».

L'onorevole Moro «per quanto riguarda le «condizioni di efficienza» alle quali si è richiamato l'onorevole Marchesi, ricorda che tanto poco egli si è preoccupato di un obbligo dello Stato di sovvenzionare le scuole private che, aderendo al consiglio dell'onorevole Marchesi, ha contratto le sue primitive richieste dicendo che è in facoltà dello Stato concedere sussidi a quelle scuole che siano benemerite dello sviluppo della cultura. Dicendo che lo Stato deve assicurare le condizioni di efficienza delle scuole private, egli ha inteso concretare in sede di fatto quello che è il principio giuridico della libertà di insegnamento. Lo Stato non deve lasciare formalmente spazi liberi, ma deve assicurare la possibilità completa in tutta la sua struttura giuridica e in tutta la sua attività amministrativa per il sorgere e lo sviluppo della scuola non di Stato».

La seduta proseguì con un'ampia discussione non solo sull'aspetto economico, ma sul ruolo della scuola privata e della scuola di Stato, precisandone aspetti e competenze, quali, ad esempio, la supplenza della scuola privata alla mancanza, in alcune situazioni, di scuole statali; sulla libertà della scuola privata che per alcuni avrebbe comportato la necessità di aiuti dallo Stato, mentre per altri, tali aiuti avrebbero presupposto per lo Stato un dovere di controllo che avrebbe vulnerato la libertà della scuola privata; sul monopolio della scuola di Stato, o comunque sulla sua preminenza rispetto alla scuola privata.

Nella successiva seduta, il 23 ottobre 1946, venne da principio approvato all'unanimità il concetto che «L'istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato», risolvendo così una parte dei problemi sollevati nella seduta precedente.

Nuove perplessità sorsero invece dalla formulazione «Lo Stato detta le norme generali in materia d'istruzione», in quanto si ritenne da parte di alcuni che questo avrebbe potuto portare a ingerenze dello Stato nella scuola privata.

La discussione toccò di nuovo il tema economico quando l'onorevole Moro propose la seguente formulazione: «La legge, nel disciplinare le modalità di apertura delle scuole non statali e nello stabilire i requisiti per la parificazione con le scuole statali, deve assicurare alle scuole non statali condizioni di effettiva libertà e agli alunni di esse uguaglianza di trattamento». L'onorevole Moro precisò così la sua posizione: «Ricorda che nell'ultima riunione era stata presentata dai rappresentanti della democrazia cristiana una formula che fu interpretata in senso assolutamente difforme dal pensiero dei proponenti. In essa si diceva che lo Stato deve assicurare le condizioni per la libertà e «l'efficienza» delle iniziative d'istruzione e di educazione di enti e singoli. Ripete che, parlando di «efficienza», non si postulava alcun intervento dello Stato, non si richiedevano sussidi dallo Stato per rendere efficienti le scuole, ma si richiedeva semplicemente la garanzia di una effettiva libertà».

Ma qui sorse un nuovo disaccordo. L'onorevole Cevolotto (Democrazia del Lavoro) fece osservare che «quando si dice: "agli alunni di essa è conferita eguaglianza di trattamento con quelli delle scuole dello Stato", ciò significa anche uguaglianza di trattamento dal punto di vista economico. Ora egli ritiene che, essendosi stabilito che vi è un diritto da parte del singolo di essere aiutato per compiere gli studi se dimostri particolari meriti, lo Stato debba dare sussidi, agevolazioni e borse di studio soltanto a quegli alunni che frequentano le scuole pubbliche», mentre l'onorevole Marchesi «domanda quale garanzia potrà avere lo Stato circa i meriti degli alunni delle scuole private».

Nella seduta del 24 ottobre 1946, fu presentato il testo concordato tra i relatori. Tale testo terminava con il concetto della piena libertà delle scuole parificate, mentre l'onorevole Moro disse che avrebbe voluto aggiungere la seguente proposizione: «alle scuole e agli alunni di esse parità di trattamento nei confronti di quelli delle scuole statali».

Relativamente a questa formulazione, l'onorevole Marchesi osservò che si sarebbe creata disparità a favore della scuola privata, in quanto, nel caso delle borse di studio assegnate agli

studenti, nelle scuole di Stato vi era la garanzia di un corpo docente e giudicante scelto per concorso, mentre nelle scuole private per essere insegnante, e di conseguenza per giudicare l'assegnazione di una borsa di studio, non era necessario il concorso. Infine «Dichiara che se l'onorevole Moro è disposto ad eliminare questa sua preoccupazione, consentendo che in un articolo si possa dire che la scuola privata non debba essere di onere alle finanze pubbliche, non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere anche l'invocata parità di trattamento.

Diversamente ritiene che l'aggiunta si debba respingere nell'interesse del pubblico erario oltre che della istruzione nazionale».

La proposta Moro venne approvata con 9 voti favorevoli e 8 contrari.

L'onorevole Moro «allo scopo di ottenere una maggiore chiarezza di dizione... modificherebbe così la primitiva formulazione: "La legge, nel disciplinare le modalità di apertura delle scuole non statali e nello stabilire i requisiti per la parificazione, deve garantire a tali scuole condizioni di effettiva libertà e agli alunni degli istituti parificati parità di trattamento".

Con questa formula si precisa che tutte le scuole non statali sono soggette a modalità di apertura, da cui non crede si possa prescindere, e che a tutte le suddette scuole sono assicurate condizioni di effettiva libertà, riservando la parità di trattamento — intesa come equipollenza di titolo di studio — ai soli alunni degli istituti parificati. Resta, ad ogni modo, impregiudicata la questione del conferimento di borse di studio, intorno alla quale si potrà successivamente discutere».

Al termine della seduta, non essendo stata approvata la frase principale che reggeva le varie subordinate, la Sottocommissione discusse della decadenza delle parti approvate, e concluse invitando i relatori a concordare una nuova formulazione che tenesse conto dei concetti già votati.

Il 29 ottobre 1946, l'onorevole Togliatti (Comunista), «circa il punto di disaccordo, che era quello della parità di trattamento per gli allievi degli istituti privati, propone una soluzione di compromesso, **nel senso che si parli di parità di trattamento a parità di condizioni didattiche controllate dallo Stato**. Inoltre propone di aggiungere un punto relativo al conferimento delle provvidenze, a favore degli alunni capaci e meritevoli, mediante pubblico concorso».

Dopo una discussione su alcuni aspetti relativi al controllo statale e alcune nuove puntualizzazioni e richieste di modifica, l'accordo si raggiunse sul testo che stabiliva che la legge «a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento», e sulla proposizione: «Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

I testi definitivi del Progetto di Costituzione approvato dalla Commissione per la Costituzione relativamente al tema che qui si analizza sono i seguenti:

Art. 27, 4° comma: «La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni».

Art. 28, 4° comma, in riferimento al diritto di accesso ai gradi più alti dell'istruzione: «La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate».

Durante la discussione generale del titolo secondo della parte prima, le diverse parti continuarono, naturalmente, a sostenere con forza le proprie posizioni; ma, mentre da parte laica si contrastavano le sovvenzioni di Stato alla scuola privata, da parte cattolica l'accento fu posto non tanto sulle sovvenzioni alla scuola, ma sugli aiuti alle famiglie che intendessero mandare i figli in una scuola privata, arrivando in più casi a negare di aver chiesto o di voler chiedere aiuti per le scuole non statali.

Ecco alcune citazioni che illustrano la posizione assunta dai deputati della Democrazia

Cristiana.

17 aprile 1947 seduta antimeridiana

Preti (Partito Socialista Lavoratori Italiani): *Sarebbe un paradosso che lo Stato, che non ha nemmeno abbastanza denaro per le proprie scuole, dovesse in qualunque maniera finanziare delle scuole che non gli appartengono.*

Merlin Umberto (Democratico Cristiano): *Non abbiamo chiesto un soldo!*

17 aprile 1947 seduta pomeridiana

Binni (Partito Socialista Lavoratori Italiani): *Un ultimo punto su cui non potremo non scontrarci con i rappresentanti della Democrazia cristiana è la questione della concessione di sovvenzioni. Stamane ho sentito qualcuno di parte democristiana osservare: ma nessuno le chiede! Io sarei lietissimo che nessuno le chiedesse, ma temo che questa mia speranza non si realizzerà (Interruzioni).*

Moro: *Non le abbiamo chieste e non le chiediamo!*

Binni: *Naturalmente siamo abbastanza ben preparati per saper distinguere la forma più rozza della domanda di queste sovvenzioni, la forma cioè diretta della sovvenzione alla scuola, dalla forma più elegante, per cui la sovvenzione è data alle famiglie, agli scolari, o mediante la cosiddetta «ripartizione scolastica». Ma noi terremo fermo che sovvenzioni a scuole private non si devono dare. Noi non accetteremo, e credo di interpretare il pensiero di molti, non accetteremo la richiesta di alcuna sovvenzione a scuole private, perché queste sovvenzioni hanno l'unico risultato di dare maggiore forza alle scuole private diminuendo l'efficienza delle scuole di Stato.*

18 aprile 1947 seduta antimeridiana

Colonnetti (Democratico Cristiano): *Perché la libertà di insegnamento sia effettiva per tutti, perché di essa possano valersi i poveri come i ricchi, perché la scuola cessi di essere un privilegio di classe, e resa accessibile a tutti, divenga veramente quello strumento di sano rinnovamento sociale che tutti auspichiamo, perché essa contribuisca a preparare una più vasta partecipazione del popolo ai compiti ed alle responsabilità della vita nazionale, bisogna che tutti i cittadini senza distinzione di ceto o di condizione, possano contare sull'assistenza anche economica dello Stato, qualunque sia la scuola nella quale compiono i loro studi.*

21 aprile 1947 antimeridiana

Bianchini Laura (Democratico Cristiano): *Ma a proposito della gestione monopolistica dello Stato si è voluto addirittura creare lo scandalo: lo scandalo della scuola privata, della scuola libera, o — come più esattamente si dovrebbe dire — della scuola non statale, sovvenzionata dallo Stato. (Interruzione dell'onorevole Calosso). Perdoni, Onorevole Calosso, io non sostengo affatto questa posizione; io, personalmente, non chiedo che la scuola non governativa sia sovvenzionata dallo Stato.*

Il mio personale punto di vista è diverso ed è quello espresso anche nell'articolo proposto nello schema di Costituzione, cioè: è alla persona, in quanto soggetto del diritto di essere istruita ed educata e, subordinatamente, alla famiglia, che si deve far risalire il diritto di essere aiutata nel raggiungimento dei fini propri e della persona; è l'integralità del suo sviluppo e per la famiglia l'allevamento e l'educazione dei figli. Se dunque dico una parola, contro lo... scandalo delle sovvenzioni alle scuole non governative, non è per difendere una posizione da me sostenuta, ma solo per obiettività. È sembrata a qualcuno, anzi a molti una cosa fantastica, una specie di assurda richiesta, mentre non è che un principio di giustizia distributiva.

Infine, **il 22 aprile 1947 nella seduta pomeridiana - 18** l'onorevole Moro riassunse la posizione del suo gruppo con un intervento chiarificatore. Moro: *Un altro punto ancora: le provvidenze dello Stato che permettano agli alunni meritevoli e bisognosi di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione. Su questo punto vi fu accordo unanime, ed anche, se non sbaglio, l'onorevole Basso votò a favore. Si disse che queste provvidenze dello Stato debbono essere a favore degli alunni non soltanto delle scuole statali ma anche di quelle parificate, proprio perché*

vi sono quei controlli di cui ho parlato e che assicurano del buon rendimento di esse. Anzi fummo proprio noi ad escludere le scuole meramente private che non possono dare le garanzie giustamente richieste. Ma qui s'inserisce il problema dei sussidi. Si è detto che abbiamo fatto entrare il sussidio per la finestra, quasi di nascosto, e si è aggiunto che questa richiesta di sovvenzioni non ha fondamento logico. Io dico all'onorevole Codignola, che ha prospettato questo problema, che una base logica vi sarebbe, perché si potrebbe dire che le imposte sono pagate da tutti i cittadini; e che, in conseguenza, coloro i quali preferiscono ricevere il servizio in altra forma, che non sia quella dell'iniziativa statale, possano richiedere che dei sussidi vadano in quella direzione. Ma noi non abbiamo bisogno di appoggiare sulla logica questo problema, perché non l'abbiamo proposto. Abbiamo chiesto soltanto che, laddove lo Stato ritenga — e sarà, non ci illudiamo, un fatto limitato, nella attuale situazione economica del Paese — di aiutare persone che siano particolarmente meritevoli di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione, non si debba obbligare queste persone, cui vanno i sussidi dello Stato, a frequentare necessariamente la scuola di Stato.

Sembrerebbe quindi, da quest'ultimo intervento dell'onorevole Moro, che la posizione della Democrazia Cristiana fosse effettivamente soltanto quella di richiedere aiuti alle famiglie nei limiti delle borse di studio assegnate per concorso agli studenti di qualsiasi scuola, e non, come sembrava dagli interventi precedenti dei colleghi, di aiuti alle famiglie per il solo fatto di iscrivere i figli a una scuola non statale.

Nella **seduta del 24 aprile 1947 - 19**, venne presentato un emendamento a firma dei democristiani Fabriani e Federici Maria, in controtendenza rispetto alle posizioni delineate durante la discussione generale, mirante ad inserire per la Repubblica l'obbligo di favorire il funzionamento e lo sviluppo delle scuole private, risolvendo quindi da parte democristiana la sovvenzione diretta alle scuole.

Fu inoltre presentato un emendamento a firma degli onorevoli Bianchi Bianca (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Tega (Partito Socialista Italiano), Cevolotto (Democrazia del Lavoro), Arata (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Pistoia (Partito Socialista Italiano), Momigliano (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Giua (Partito Socialista Italiano), Calamandrei (Autonomista), Fornara (Partito Socialista Italiano), Costa (Partito Socialista Italiano), Caldera (Partito Socialista Italiano) che si proponeva di meglio definire la parità di trattamento aggiungendo la parola «scolastico» e formulando quindi la frase nel modo seguente: «parità di trattamento scolastico agli alunni». Così argomentava la onorevole Bianchi:

Bianchi Bianca: Questa formula che assicura parità di trattamento agli alunni della scuola privata in confronto di quelli della scuola pubblica, venne fuori, dopo lunga discussione ed elaborazione, dalle proposte fatte dall'onorevole Moro.

Egli assicura che né lui né i suoi colleghi democristiani pensano a parità di trattamento economico, e ci possiamo anche credere. Ma ci fanno pensosi certe dichiarazioni sia dell'onorevole Moro, sia dell'onorevole Dossetti [(Democratico Cristiano)], sia dell'onorevole Colonnetti e certe pubblicazioni, come quelle dell'Università Cattolica là dove si dice esplicitamente che lo Stato ha l'obbligo di provvedere con tutti i mezzi anche economici al mantenimento e al funzionamento della scuola privata. E noi diciamo subito che siamo contrari a queste sovvenzioni alla scuola privata. Siamo contrari non solo da un punto di vista astratto, ma anche da un punto di vista concreto perché, onorevoli colleghi, lo Stato può riconoscere l'utilità della scuola privata, ma non ne può riconoscere la necessità. Altrimenti distrugge la propria funzione educativa, l'efficienza della propria missione, di promotore dell'organizzazione della educazione nazionale. Lo Stato non può delegare ad altri questa sua attività preminente, non la può spezzettare suddividendola così fra tutte le scuole private.

Che la scuola privata fiorisca, ma che non chieda sussidi ed aiuti allo Stato, perché lo Stato non può accettare questo principio. (Commenti).

... Se non volete la parità del trattamento economico, non è niente di male accettare di aggiungere a «trattamento» la parola «scolastico».

Nella seduta del 28 aprile 1947 l'onorevole Fabriani rinunciò all'emendamento, mentre l'emendamento della onorevole Bianchi ed altri decadde per assenza dei firmatari.

In fase di dichiarazioni di voto, un botta e risposta fra l'onorevole Bernini (Partito Socialista Italiano) e l'onorevole Dossetti, chiarì ulteriormente le reciproche posizioni relativamente alla parità di trattamento degli alunni. Bernini: *Noi abbiamo domandato, e domandiamo ancora, che al sostantivo «trattamento» si aggiungesse l'aggettivo «scolastico». Se i colleghi democratici cristiani, come dicono, sono d'accordo in questo, che cioè per trattamento non si intenda trattamento economico, e veramente non si domandi che la scuola privata sia mantenuta dallo Stato, come la scuola pubblica, mi pare che non ci dovrebbe essere nessuna difficoltà ad accordare ciò.*

Dossetti: *Si parla di parità di trattamento agli alunni non alle scuole.*

Bernini: *Ho capito perfettamente. Credo di conoscere anch'io la vostra teoria. Voi parlate di trattamento agli alunni, ma, in definitiva, questa formula giova alle scuole ancor più che il trattamento agli individui.*

Dossetti: *Perché?*

Bernini: *La ragione è evidente, perché quanto maggiore sarà il numero degli alunni delle scuole private, tanto più sarà agevolata la scuola privata.*

A motivo della mancanza del numero legale, dopo l'approvazione del primo comma dell'articolo la seduta fu interrotta e la discussione riprese il 29 aprile 1947 - 21.

Ad inizio seduta il Presidente lesse un emendamento presentato dagli onorevoli Dossetti (Democratico Cristiano), Gonella (Democratico Cristiano), Bernini (Partito Socialista Italiano), Gronchi (Democratico Cristiano), Marchesi (Comunista), Franceschini (Democratico Cristiano), Cremaschi Carlo (Democratico Cristiano), Tumminelli (Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque), Lozza (Comunista), Silipo (Comunista), Bernamonti (Comunista). In tale emendamento si proponeva tra l'altro la seguente formulazione: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali», sembrando così escludere un riferimento all'uguaglianza di trattamento economico.

Tuttavia, alcuni deputati ritennero ancora non sufficientemente chiara tale formulazione; tra gli altri l'onorevole Codignola: *"Trattamento scolastico" esclude che questa equipollenza si riferisca al trattamento economico? Io sono di diverso parere. Parità di trattamento scolastico può non significare parità di trattamento economico, ma può anche significare parità di trattamento economico, perché quando noi diciamo "parità di trattamento scolastico" significa che noi vogliamo mettere gli alunni delle scuole parificate sullo stesso piano degli altri alunni.*

Questo punto deve essere chiarito, e non basta che il chiarimento sia fatto con una dichiarazione di voto da parte dell'onorevole Dossetti. Io pregherei i colleghi democristiani (se, come hanno ripetutamente dichiarato, non vogliono chiedere allo Stato un intervento economico in favore degli alunni delle scuole parificate) di proporre una formula che garantisca il Paese su questo punto, e la garanzia la chiediamo non per un partito, ma nell'interesse di tutti. E credo che anche i democristiani vorranno convenire sull'opportunità di questo chiarimento».

I chiarimenti dell'onorevole Dossetti non tardarono ad arrivare:

Dossetti: *Dagli inizi del lavoro in sede di Sottocommissione sul problema della scuola, sempre, fino a questa ultima riunione, noi ci siamo preoccupati fundamentalmente di una cosa e di una cosa soltanto: cioè, di assicurare che quella libertà di insegnamento e quella libertà di scuola, che tutti i settori dell'Assemblea hanno dichiarato di volere riconosciute, venissero garantite dalla Costituzione come libertà non soltanto nominali e apparenti, ma sostanziali e concrete.*

Questo è stato il significato, che noi abbiamo attribuito alla frase, sulla quale abbiamo lavorato in sede di Sottocommissione, e nella quale abbiamo insistito in sede di Comitato di coordinamento, ed anche nella discussione in questa Assemblea: frase che doveva fare esplicito riferimento ad una «parità di trattamento».

Non abbiamo mai inteso con questo risolvere il problema di eventuali aiuti economici da parte dello Stato alla scuola non statale, ma garantire in modo concreto ed effettivo la libertà di questa scuola e la parità dei suoi alunni rispetto a quelli della scuola statale.

Questo era il concetto che ci aveva mossi nelle proposte iniziali e ancora nel testo presentato ieri che si riconduceva alle origini, cioè alla formula approvata in sede di prima Sottocommissione.

Per potere dare, però, un chiarimento ulteriore, che non lasci nessun dubbio al riguardo e che significhi in modo tassativo che in questo testo noi intendiamo solo ottenere una assicurazione della effettiva libertà della scuola, noi abbiamo acceduto a che si sostituisca alla espressione «parità di trattamento» l'altra «equipollenza di trattamento scolastico», la quale intende riferirsi specificamente alla equipollenza, cioè alla equivalenza a tutti gli effetti giuridici della carriera e dei titoli scolastici degli alunni delle scuole non statali di fronte a quelli delle scuole statali, senza che né la frase originaria né questa implicasse, nel nostro intendimento, o, comunque, implichi la necessità di un obbligo finanziario a carico dello Stato.

Con questo intendimento, che noi anche stamani abbiamo confermato in particolare all'onorevole Bernini e che, spero, sia da tutti riconosciuto nella portata, che esso appunto vuole avere, noi proponiamo come testo definitivo l'emendamento che oggi abbiamo presentato.

Dopo l'approvazione della frase «Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione», fu presentato l'emendamento Corbino (Liberale), Marchesi (Comunista), Preti (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Binni (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Lozza (Comunista), Fabbri (Misto), Zagari (Partito Socialista Lavoratori Italiani), Pacciardi (Repubblicano), Rodinò Mario (Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque), Silipo (Comunista), Codignola (Autonomista), Bernini (Partito Socialista Italiano), Badini Confalonieri (Liberale), Cortese (Liberale), Perrone Capano (Liberale) e altri che intendeva aggiungere al testo appena approvato le parole: «senza oneri per lo Stato».

La risposta del Gruppo Democratico Cristiano fu affidata all'onorevole Gronchi:

*Gronchi: Non comprendiamo molto questa preoccupazione così bruciante che hanno i colleghi presentatori dell'emendamento, perché non arriviamo a pensare utile, opportuno e necessario che non si crei alcun obbligo per lo Stato di venire in aiuto ad enti e privati che intendono istituire scuole e istituti di educazione. **Ma fo notare soprattutto ai colleghi, i quali sentono il valore delle scuole e degli istituti di educazione come strumenti di elevazione popolare, che è estremamente inopportuno precludere per via costituzionale allo Stato ogni possibilità di venire in aiuto ad istituzioni le quali possono concorrere a finalità di così alta importanza sociale. Vi sono enti comunali e provinciali che non hanno niente a che fare — badate bene, onorevoli colleghi — con enti confessionali o religiosi, i quali hanno per compito o fra i loro primari compiti di istituire opere ed istituti di educazione; e voi volete costituzionalmente impedire che lo Stato abbia la facoltà di integrare l'opera che questi enti possano compiere a vantaggio della collettività nazionale. A noi pare che collocare un tale divieto in un testo costituzionale sia troppo restrittivo e controproducente ai fini stessi della educazione che noi abbiamo posto come uno dei primi compiti per lo Stato. Siamo perciò contrari e voteremo in conseguenza.***

Altre dichiarazioni di voto all'emendamento Corbino furono le seguenti:

Bianchi Bianca (Partito Socialista Lavoratori Italiani): *A nome del Gruppo parlamentare del Partito socialista dei lavoratori italiani, dichiaro che per il nostro concetto di concedere da parte dello Stato piena libertà di insegnamento alle scuole private, noi aderiamo al primo comma e, nello stesso tempo, all'emendamento in aggiunta al primo comma stesso, perché siamo*

assolutamente contrari al principio che lo Stato debba dare sovvenzioni ed aiuti economici e finanziari alle scuole private.

Malagugini (Partito Socialista Italiano): *L'aggiunta proposta al comma già approvato non fa che tradurre in parole e concretare la dichiarazione esplicativa fatta dall'onorevole Dossetti alla frase «parità di trattamento scolastico». Stando così le cose, non comprendiamo la preoccupazione che ha ispirato l'intervento dell'onorevole Gronchi, a nome del Gruppo della democrazia cristiana. Riconosco che ci sono alcuni particolari istituti, che sono sovvenzionati dallo Stato e di tale sovvenzione han bisogno e sono meritevoli; è vero che ci possono essere anche dei comuni che istituiscano scuole, le quali non sarebbero statali pur non essendo private. Ma in questi casi la legge potrà opportunamente rimediare considerandole come istituti parastatali o ricorrendo a quegli altri accorgimenti che eliminino l'apparente contraddizione. (Commenti al centro). Comunque, anche a prezzo di sacrificare qualcuna di queste istituzioni, noi teniamo all'affermazione del principio; e diciamo che o le parole dell'onorevole Dossetti rispondevano, come io personalmente credo, ad un reale convincimento e non vi deve perciò essere alcun motivo perché la legge non le concreti in una formula, oppure... faccio grazia ai colleghi dell'altro corno del dilemma.*

L'onorevole Corbino decise quindi di precisare la sua posizione:

Corbino: Vorrei chiarire brevemente il mio pensiero. Forse, da quello che avevo in animo di dire, il collega Gronchi avrebbe capito che le sue preoccupazioni sono infondate. Perché noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati; diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato. È una cosa diversa: si tratta della facoltà di dare o di non dare.

E nuovamente l'onorevole Gronchi: *Io vi faccio osservare che una dizione quale quella che si chiede in aggiunta al primo articolo potrà essere anche interpretata come vuole l'onorevole Corbino, ma può essere anche interpretata in senso assai più estensivo. Allora vi domando in quali condizioni si troverebbero tutte le scuole professionali — o quella gran parte di scuole professionali — che oggi non sono di Stato e pur vivono col concorso dello Stato.*

Voglio vedere come e da chi si ritiene ragionevole, per prevenzione contro queste ombre immaginarie di scuole confessionali che vanno a mendicare i mezzi della loro sussistenza allo Stato, sostenere che risponda a fini sociali di generale interesse precludere allo Stato di adempiere alla sua funzione integratrice verso istituti ed enti che si propongono, per esempio, l'istruzione professionale.

Codignola: **Dichiaro che voteremo a favore, chiarendo ai colleghi democristiani che, con questa aggiunta, non è vero che si venga ad impedire qualsiasi aiuto dello Stato a scuole professionali: si stabilisce solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto. Questo è bene chiarirlo.**

L'Assemblea passò quindi alla votazione dell'emendamento per appello nominale; il risultato viene qui di seguito suddiviso per Gruppi parlamentari.

Favorevoli:

Comunista.....	81
Partito Socialista Italiano.....	53
Partito Socialista Lavoratori Italiani.....	37
Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque	21
Repubblicano.....	21
Autonomista.....	9
Liberale.....	8
Democrazia del Lavoro.....	5
Unione Democratica Nazionale.....	5
Misto.....	4
Totale:	244

Contrari:

Democratico Cristiano.....	198
Misto.....	5
Democrazia del Lavoro.....	1
Totale:.....	204

Astenuti:

Misto.....	2
Liberales.....	1
Partito Socialista Lavoratori Italiani.....	1
Totale:.....	4

Infine, nel seguito della seduta, il comma sulla equipollenza di trattamento scolastico, venne approvato nel nuovo testo senza dar luogo a nuove discussioni.

“In conclusione. In Assemblea Costituente ci fu un lavoro accurato per espungere tutte quelle formulazioni che avrebbero potuto, anche indirettamente, giustificare le sovvenzioni da parte dello Stato a favore delle scuole non statali. **Per ammissione stessa del Gruppo Democratico Cristiano,** il trattamento scolastico equipollente non si può interpretare come trattamento economico. Gli aiuti che lo Stato dà ai meritevoli (art. 34) sono attribuiti per concorso, escludendo quindi che possano essere dati a pioggia per il solo fatto di frequentare un certo tipo di scuola.

Per quanto concerne l'emendamento Corbino, è vero che il proponente stesso interpretò l'inciso «senza oneri per lo Stato» come riferito al diritto, e quindi indicante una assenza del diritto e non un obbligo di astensione per lo Stato, ed è anche vero che tale interpretazione è compatibile con il testo del comma; va tuttavia rilevato che, seppur primo firmatario, l'onorevole Corbino non era il solo presentatore dell'emendamento, e fra i co-firmatari vi erano rappresentanti di Gruppi anche notevolmente più numerosi del Gruppo dell'onorevole Corbino, i quali diedero all'emendamento, nelle dichiarazioni di voto, un significato decisamente orientato verso il divieto per lo Stato di sovvenzionare le scuole non statali, ad esclusione del solo onorevole Codignola che, in rappresentanza del Gruppo Autonomista, dichiarò di accettare l'interpretazione dell'onorevole Corbino. Va infine rilevato come i risultati della votazione per appello nominale confermano l'interpretazione che sostiene il divieto di sovvenzioni di Stato, in quanto dalla votazione emerge chiaramente che il Gruppo Democratico Cristiano votò compatto contro l'emendamento Corbino, ad indicare che i democristiani stessi valutarono l'emendamento nella sua valenza restrittiva, o che quantomeno ritennero che la interpretazione dell'onorevole Corbino sarebbe stata minoritaria, così come minoritaria risultò dalle dichiarazioni di voto dei Gruppi che sostennero l'emendamento.

Si può quindi concludere che il tema delle sovvenzioni alle scuole non statali fu analizzato in Assemblea Costituente in tutti i suoi aspetti, e che le diverse posizioni emersero con chiarezza; che l'emendamento Corbino fu interpretato dalla quasi totalità dell'Assemblea nella sua interpretazione restrittiva di divieto allo Stato di concedere aiuti alle scuole non statali. Questo naturalmente non pregiudica l'interpretazione data dall'onorevole Corbino⁶.

I lavori dei Costituenti ci aiutano a individuare l'esatta interpretazione dell'art. 33 rileggendolo in una visione unitaria della libertà di scelta della famiglia che gli stessi costituenti non escludevano.

Scuole paritarie = pubblico servizio = pubblico finanziamento

Le *scuole non statali "finanziabili"* non sono tutte quelle che vengono istituite da "enti e privati", se svolgono una libera attività privata, ma quelle di cui parla esplicitamente il comma

⁶ Stralcio della Rilettura di Fabrizio Calzaretti, 2009

4 dello stesso art. 33, cioè **quelle "che chiedono la parità"** (il termine si trova per la prima volta in questo comma della Costituzione), "alle quali la legge... deve assicurare piena libertà e ai loro alunni un trattamento **scolastico equipollente** a quello degli alunni di scuole statali", dove il termine "**scolastico**" va riferito ad ogni aspetto dell'attività svolta da queste scuole, compreso quello economico, come sono le "tasse o rette scolastiche per la frequenza" e il termine "**equipollente**" significa "di eguale valore ed efficacia" a tutti gli effetti. Queste scuole, con il riconoscimento della parità, avendone i requisiti, **svolgono un servizio pubblico come quello delle scuole istituite dallo Stato**. Ben si può applicare, quindi, ad esse l'equiparazione "**Pubblico servizio = pubblico finanziamento**", se tale è il finanziamento dell'istruzione per le scuole statali.

IN SINTESI

Il motto dell'Europa "Varietate in concordia" corrisponde alla nostra attesa, cioè far riconoscere una diversità nell'unità di ogni nazione.

Non parliamo di finanziamento delle scuole private (che sono altro e non appartengono al sistema scolastico nazionale di istruzione composto solo da scuole pubbliche statali e paritarie), ma di Istituzione delle scuole paritarie e soprattutto di libertà di scelta alla famiglia.

1. "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli..." Cost. art. 30.
2. Con queste parole la nostra Costituzione proclama il diritto dei genitori alla **libera scelta della scuola per l'istruzione** dei propri figli con la garanzia dell'uguaglianza di trattamento sancita dall'art. 3 della stessa Costituzione per tutti i cittadini.
3. Occorre sottolineare anche l'urgenza di attuare realmente l'**art. 33, c. 4**, che recita testualmente: "**La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali**".
4. Questa "**legge**", istitutiva delle scuole non statali che chiedono (e ottengono) la parità, **SCUOLE PARITARIE, distinguendole nettamente dalle altre scuole private**, (che possono continuare ad esistere come legalmente riconosciute o semplicemente notificate) **è stata approvata dal Parlamento il 2 marzo 2000**, ma con alcuni **aspetti ambigui e insufficienti**, che attendono una ulteriore fase legislativa per il loro superamento, nello spirito e nel rispetto di quanto la stessa Costituzione proclama con estrema chiarezza sin dal 1948:
 - **alle scuole paritarie: PIENA LIBERTÀ**, che dovrà essere assolutamente garantita nel complesso dei diritti e degli obblighi fissati;
 - **ai loro alunni: EQUIPOLLENZA DI TRATTAMENTO SCOLASTICO (PARITÀ)** rispetto a quello degli alunni di scuole statali.
 - «**Trattamento scolastico**»: si intende **su tutti gli aspetti della vita scolastica**, compresi quelli economici, proprio perché la Costituzione non ne esclude nessuno.
 - Il "**senza oneri per lo Stato**", di cui parla il comma 3 dello stesso articolo 33 in relazione alla "istituzione di scuole da parte di enti e privati" **viene superato con la precisazione del comma 4 nei riguardi degli alunni di scuole paritarie** ("che chiedono la parità").

Per un effettivo rinnovamento della Scuola italiana è indispensabile il confronto con la realtà europea sul tema del pluralismo scolastico LIBERTÀ DI EDUCAZIONE NELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Il tema del pluralismo scolastico e della conseguente parità assume una rilevanza particolare in prospettiva europea, perché non è concepibile un'Europa unita, nella quale i sistemi formativi delle singole Nazioni pur nella varietà delle articolazioni derivate da tradizioni culturali diversificate, non siano nello stesso tempo espressione di effettiva libertà. Non è concepibile, cioè, che alla liberalizzazione dell'istruzione e dell'educazione, ormai da anni

attuata in tutte le Nazioni della Comunità europea, faccia riscontro in Italia una struttura formativa di stampo ancora napoleonico, affidata praticamente al monopolio dello Stato. La politica europea, in fatto di educazione, è chiaramente espressa nella Risoluzione del Parlamento europeo del 14.3.84, nella quale si dichiara esplicitamente che negli Stati della Comunità:

- a) **“il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali...” (art.4);**
- b) **“la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita...” (art.6);**
- c) **“in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta” (art.7);**
- d) **“compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all’uopo necessari” (art.7);**
- e) **“il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua natura l’obbligo, per gli Stati membri, di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazioni nei confronti dei gestori, dei genitori, degli alunni e del personale” (art.9).**

Questa è la **prospettiva europea in fatto di libertà di educazione**, a cui deve adeguarsi anche la legislazione italiana. Lo esige, oltre che l’esplicita Risoluzione del Parlamento europeo, la maturata coscienza democratica della nostra società, che fonda l’efficacia delle sue istituzioni sul **libero apporto di tutte le risorse dei cittadini e dei loro raggruppamenti sociali** impegnati a contribuire direttamente al ben comune della Nazione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Art. 26

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

*Un testo limpido e chiaro, molto vicino al contenuto della Costituzione italiana sul tema dell’istruzione, ma anche più esplicito sia con riferimento alle **finalità fondamentali dell’istruzione** (pieno sviluppo della personalità umana... promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia...), sia nell’esplicita affermazione del **diritto di priorità dei genitori nella scelta dell’itinerario educativo dei propri figli**. Chiaramente espresso anche il diritto alla gratuità dell’istruzione obbligatoria, proprio come nell’art 34 della nostra Costituzione (“L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”).*

Obbligatorietà e gratuità vanno congiunte indissolubilmente, se si vuol essere fedeli alla Dichiarazione Universale e alla Costituzione italiana.

Si allegano i seguenti interventi di Anna Monia Alfieri:

- a) Scuola "Pubblica" e "Non economica" del 20.12.2012
- b) Elogio della Ragione e dell'Economia del 10.12.2012
- c) Libertà di educazione è ora di farsi sentire (Intervista La nuova Bussola) 13.04.2013
- d) Il futuro dell'Europa? Dipende dalla libertà di educazione 15.04.2013
- e) Altra rassegna stampa sul sito www.fidaelombardia.it

Milano, 18 Maggio 2013

A cura di *Anna Monia Alfieri*

TABELLA DATI COMPARATI SPESA SISTEMA ISTRUZIONE ANNO 2012 PER SISTEMA TOTALE, SISTEMA STATALE/SISTEMA PARITARIO ELABORATO DAL MSC

TOTALE SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE ANNO 2012	SISTEMA STATALE	SISTEMA PARITARIO
SPESA: 58.082.000.000 €	Di cui vengono spesi: 57.571.000.000 €	Di cui vengono spesi: 511.000.000 €
Numero totale di studenti Italiani 8.938.005	Numero di studenti che fruiscono del servizio: 7.865.445	Numero di studenti che fruiscono del servizio 1.072.560
	Spesa pro-capite per studente – media (dallo stato) Infanzia: 6116 € Primaria: 7366€ Sec. I grado: 7688€ Sec. II grado: 8108€	Spesa pro-capite per ogni studente (dallo stato) Infanzia: 529€ Primaria: 787 € Sec. I grado: 90€ Sec. II grado: 47€
	SPESA MEDIA PER ITUTTI I GRADI SCOLASTICI: 7319 €	SPESA MEDIA PER ITUTTI I GRADI SCOLASTICI: 476€